

Vediamo le principali novità dei vari decreti in materia delle lotta contro il corona-virus.

PROROGA FINO AL 13 APRILE

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in una conferenza stampa di aver firmato il Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.

Il presidente ha annunciato che il decreto sospende anche le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo e ha espresso il proprio rammarico per il fatto che le misure di contenimento coinvolgeranno anche le festività di Pasqua.

Il decreto non parla di agevolazioni, sussidi o altri benefici. Si attende pertanto un altro decreto che potrebbe stanziare altri 30 miliardi di Euro.

PREMI ED INDENNITÀ

Premio ai dipendenti che lavorano in sede nel mese di marzo 2020

Con l'art. 63 del DL 18/2020 è previsto il riconoscimento di un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 nonostante l'emergenza Coronavirus.

Nello specifico, il premio:

- spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 co. 1 del TUIR, con un reddito da lavoro dipendente 2019 non superiore a 40.000,00 euro;
- è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020 in misura pari a 100,00 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese;
- non concorre alla formazione del reddito del beneficiario;
- è riconosciuto dal sostituto d'imposta (= datore di lavoro) in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 o, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Recupero del premio erogato

I sostituti d'imposta recuperano l'incentivo erogato ai dipendenti mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (analogamente quindi al c.d. "bonus Renzi").

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, l'art. 64 del DL 18/2020 prevede per il 2020 un credito d'imposta:

- a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione;
- nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000,00 euro.

Il credito d'imposta è comunque riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Provvedimento attuativo

Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno definite con un successivo decreto interministeriale.

Indennità per i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori e professionisti

Gli artt. 27, 28, 29, 30, 38 del DL 18/2020 riconoscono un'indennità di 600,00 euro per il mese di marzo 2020, non soggetta a IRPEF, alle seguenti categorie di soggetti:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (artigiani; commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro.

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

È fondamentale richiedere (se non ancora richiesto) il proprio codice PIN sul portale dell'INPS. La richiesta può essere effettuata su questo portale <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp> cliccando su "il PIN online".

AFFITTO DI LOCALI COMMERCIALI

Il decreto dell'11 marzo 2020 ha ordinato la chiusura di molte aziende. Queste attività chiuse forzatamente possono compensare il 60% dell'affitto pagato per i locali commerciali per il marzo 2020 (categoria catastale C/1) come credito d'imposta.

Nessuno dei vari decreti sul virus corona permette all'inquilino di sospendere il pagamento dell'affitto. Se l'affitto non viene pagato, il locatore può inviare un sollecito e richiedere lo sfratto dei locali.

Soluzione ragionevole

L'inquilino e il padrone di casa si siedono ad un tavolo e negoziano un rinvio del pagamento dei canoni o una riduzione temporanea degli stessi. Raggiunto l'accordo, viene stilato, firmato e registrato un accordo integrativo al contratto di locazione in modo che il tutto sia legalmente e fiscalmente corretto.

Soluzione controversa

Il locatario rifiuta di pagare il canone di locazione per il periodo di chiusura dell'attività e invoca l'articolo 1256 del Codice Civile e alcune altre disposizioni. Il locatore non accetta e intraprende un'azione legale in tribunale per il pagamento dell'affitto e lo sfratto dei locali. La controversia dura circa un anno, costa denaro e alla fine l'inquilino viene probabilmente sfrattato e deve pagare al proprietario l'affitto arretrato e rimborsare allo stesso le spese processuali. Almeno secondo la giurisprudenza attuale. Non è possibile prevedere se i tribunali decideranno diversamente in tempi di pandemia, ma è piuttosto improbabile.

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI

Con l'art. 56 del DL 18/2020 viene disposta una moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia da Coronavirus.

MORATORIA SUI FINANZIAMENTI, MUTUI E LEASING

In particolare, viene previsto che:

- le aperture di credito accordate "sino a revoca" e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3.2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni;
- è sospeso fino al 30.9.2020 il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing*, in scadenza prima del 30.9.2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l'assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

In proposito, nella circ. 24.3.2020, l'ABI ha chiarito che:

- il riferimento agli “elementi accessori” riguarda tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati);
- anche le rate in scadenza il 30.9.2020 rientrano nel periodo di sospensione e non dovranno, quindi, essere pagate.

Ambito soggettivo

La moratoria trova applicazione in relazione:

- alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE, cioè le imprese che:
 - hanno meno di 250 occupati e
 - hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- aventi sede in Italia.

Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la moratoria trova applicazione anche ai lavoratori autonomi:

- titolari di partita IVA;
- iscritti agli Ordini o senza Albo;
- aventi sede in Italia.

Come precisato dal suddetto Ministero:

- deve trattarsi di imprese/lavoratori autonomi *in bonis*, anche qualora abbiano già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti;
- non possono accedere alla moratoria le imprese che abbiano rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Ambito oggettivo

La norma trova applicazione in relazione alle esposizioni debitorie:

- nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;
- a condizione che, alla data del 17.3.2020, non siano classificate come “crediti deteriorati”.

Condizioni di applicazione della moratoria

Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche o agli intermediari finanziari un’apposita “comunicazione”:

- mediante PEC, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa;
- corredata da una autocertificazione relativa al fatto di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea.

Trattandosi di una “comunicazione” e non di una “istanza”, le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni. In ogni caso, una eventuale autocertificazione mendace sarà passibile di sanzione ai sensi del DPR 445/2000.

Allora, cosa bisogna fare?

In linea generale il soggetto finanziatore ha predisposto un proprio modello; pertanto consigliamo di parlare direttamente con la propria banca.

Cordiali saluti

CONTOR



Dr. Werner Teutsch

Questa circolare è un’offerta non vincolante di informazioni e serve a scopi informativi generali. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o di gestione aziendale. Contor non è responsabile dell’accuratezza, dell’attualità e della completezza delle informazioni. In conformità con l’ordinanza sulla protezione dei dati personali, vi informiamo che, nell’ambito delle nostre attività, vi invieremo circolari non vincolanti e liste di scadenza, in cui vi informeremo sulle novità in materia di diritto fiscale e commerciale, nonché sulle scadenze e gli obblighi fiscali. Se in futuro non desiderate più ricevere tali informazioni da noi, potete opporvi al ricevimento in qualsiasi momento inviando un messaggio a info@contor.it.